

Delibera di consiglio comunale n.11 del 21 febbraio 2017

Oggetto: Aliquote TASI anno 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visa e richiamata la delibera di consiglio comunale n.9 del 21 marzo 2016 di approvazione della manovra tariffaria anno 2016 (tariffe IMU – TASI – addizionale comunale IRPEF).

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le **deliberazioni** con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, **“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”**;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che **“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”**.

Visto il Decreto “Milleproroghe” (Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 30 dicembre 2016, che prevede lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, comma 11).

PreMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015.

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la predetta delibera di consiglio comunale delibera di consiglio comunale n.10 del 21 marzo 2016 disponeva quanto segue:

1) di confermare per l'anno 2016 le aliquote TASI in vigore nel 2015 prendendo atto del fatto che, ai sensi della c.d. “Legge di Stabilità” 2016 art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, è stata eliminata la TASI sulla prima casa, e che pertanto sono state esonerate dall'applicazione della TASI le abitazioni principali, ovvero le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. a). (...)

3) Di approvare nella misura dello 0,00 (zero/00) per mille l'aliquota TASI per l'anno 2016, dando atto che la copertura dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità di bilancio;”

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che **“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”**;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683).

Atteso che l'art. 1 comma 42 della Legge di Bilancio 2017 L. 11 dicembre 2016, n. 232 (G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. n. 57), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, **estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali**. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (C. Cost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco. Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco **si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale**, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari. Con la lettera b) si prevede che i Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dal predetto comma 28) possano continuare a farlo anche nel 2017, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale. Va ricordato che la conferma di questo prelievo, istituito temporaneamente dal 2014, consente ad un gran numero di Comuni il mantenimento dei livelli di gettito preesistenti all'istituzione della Tasi. Il blocco delle aliquote dei tributi viene, quindi, reiterato anche per il 2017.

Atteso che l'art. 1, comma 42, lett. b) **L. 11 dicembre 2016, n. 232** - G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. n. 57) ha confermato la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI fino all'0,8 per mille. E' aggiunto al comma 28, dell'art. 1, **L. n. 208 del 2015** il seguente periodo: "Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la **stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016**". Il comma 28 aveva tenuto ferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali "di lusso"), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di Stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale. Il comma 677 dell'art. 1, **L. 27 dicembre 2013, n. 147** (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille. Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU (

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto quel che prevede la legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**. (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata - A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) - comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- b) comma 14 lettera c): **riduzione** TASI per i **beni merce**: comma 14 lettera c): "c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari "imballonati"**: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono

mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."

- e) commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».*

IMU.

- a) comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; *riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)*, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"
- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. "13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. "
- c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:"25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato."
- d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei *macchinari "imbullonati.* (vedi testo sopra riportato).
- e) commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato* (vedi testo sopra riportato).

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- ridurre l'aliquota della TASI;
- confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati.

Vista la risoluzione n. 2 del Dipartimento delle Finanze ([Ris. 22 marzo 2013, n. 2/DF del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze](#)) che definisce, tra l'altro, la portata applicativa del comma 26 della legge di stabilità 2016, che ha previsto la *sospensione dell'efficacia degli aumenti dei tributi e delle addizionali.*

La maggiorazione TASI. La legge di stabilità 2016 ha attribuito ai comuni il potere di mantenerla attraverso un'espressa deliberazione nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e limitatamente agli immobili non esentati. Per cui, se il comune, ad esempio, aveva deliberato la maggiorazione in questione solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, *tale maggiorazione non potrà essere ovviamente mantenuta per tale fattispecie*, essendo tali immobili divenuti esenti anche ai fini TASI, né è possibile in alcun modo recuperare tale maggiorazione attraverso l'applicazione della stessa su altre fattispecie. Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui la maggiorazione era distribuita su più fattispecie, tra cui anche quella relativa alle abitazioni principali; in tal caso essendo le abitazioni medesime divenute esenti, la relativa maggiorazione viene definitivamente persa, mentre il comune può mantenere la maggiorazione nella misura già applicata per le altre fattispecie.

Sull'argomento c'è stato il parere espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con la [Delib. 9 febbraio 2016, n. 35/2016/par.](#)

Di conforme orientamento, in precedenza, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Delib. 16 ottobre 2008, n. 74 e il Consiglio di Stato, sezione terza, parere n. 4166/03 del 4 novembre 2003. E infine la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Liguria, [Delib. 24 febbraio 2016, n. 10.](#)

Considerazioni in punto di diritto in merito a novità normative

Nella [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di stabilità 2016) sono contenute diverse novità in materia di TASI.

L'esonerazione per l'abitazione principale. La TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. [1, comma 14, lett. a](#)).

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. [1, comma 14, lett. b](#)).

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. È previsto che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art. [1, comma 14, lett. c](#)).

Il versamento dell'imposta. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014, per inserimento del

testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo (art. [1, comma 14, lett. d](#)).

Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al [comma 677](#), dell'art. [1, L. n. 147 del 2013](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (art. [1, comma 28](#)).

L'aliquota per gli immobili locati a canone concordato. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [L. 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del [comma 683](#), dell'art. [1, L. n. 147 del 2013](#) (le aliquote sono determinate in conformità con i servizi e i costi e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili), è [ridotta al 75 per cento](#) (art. [1, comma 54](#)).

[Art. 1, commi 14, 28, 54, 708, L. 28 dicembre 2015, n. 208 \(G.U. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.\)](#)

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI.

Vista la Risoluzione [n. 1/DF](#), prot. n. 3946 del 17 febbraio 2016 del Dipartimento delle finanze del MEF, che fa seguito alla Nota [n. 2472](#) del 29 gennaio 2016, in merito alla riduzione del 50 per cento della base imponibile Imu e TASI in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari, con, fornendo chiarimenti sulle modalità applicative.

La riduzione della base imponibile. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. Per poter beneficiare della riduzione occorre che: il contratto sia registrato; il comodante possiede un solo immobile in Italia; il comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nella risoluzione è fatto presente che non solo l'immobile concesso in comodato ma anche quello destinato dal comodante a propria abitazione principale non deve in nessun caso essere classificato nelle suddette categorie catastali che individuano le abitazioni di lusso. Tutte queste condizioni devono considerarsi necessarie ai fini della riduzione, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa. La riduzione è imposta con legge, è obbligatoria e non dipende dall'esercizio di una facoltà concessa ai Comuni.

IMU/TASI. L'agevolazione si applica anche alla TASI in quanto la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU.

Agevolazione facoltativa accordata al Comune.

Con la riduzione del 50 per cento della base imponibile, a decorrere dal 2016, i Comuni non possono equiparare all'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale. Il comune può stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 dell'art. [13, D.L. n. 201 del 2011](#) consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.

Il concetto di "un solo immobile". Come si è visto in precedenza la norma agevolativa richiede che il comodante possieda "un solo immobile" in Italia. Ad avviso del MEF la norma si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile (terreno agricolo, negozio, pertinenze) che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

Comodato abitazione e casa rurale ad uso strumentale. Nella risoluzione è affrontato il caso in cui un soggetto possiede oltre alla sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, un immobile ad uso abitativo che però è definito come rurale ad uso strumentale, ai sensi dell'art. [9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 1994, n. 133](#). Infatti, la lett. f) di tale norma definisce come strumentale anche l'immobile destinato "ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento". Ad avviso del MEF il possesso di detto immobile sebbene abitativo non preclude l'accesso all'agevolazione, poiché è stato lo stesso Legislatore che, al verificarsi delle suddette condizioni, lo ha considerato strumentale all'esercizio dell'agricoltura e non abitativo.

Atteso che Il Direttore generale delle finanze del MEF, con il [decreto 29 febbraio 2016](#), ha provveduto ad aggiornare i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. [5, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#) (disciplina Imposta comunale sugli immobili-ICI), agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2016.

Il comma 3 citato dispone che i per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, applicando appositi coefficienti. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

L'Ifel ha fornito alcuni chiarimenti con una nota di approfondimento del 2 marzo 2016, sulle nuove disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2016 ([L. n. 208 del 2015](#)).

Le imprese pagheranno Imu e Tasi in misura ridotta dal 2016 solo se presenteranno in tempi brevi le domande di variazione catastale finalizzate a escludere dal calcolo della rendita i macchinari industriali. I titolari di immobili destinati a attività industriali iscritti in catasto nelle categorie "D" ed "E", infatti, potranno fruire di questo beneficio solo se presentano in catasto entro il prossimo 15 giugno un'istanza di variazione per una nuova stima degli immobili che esclude dal calcolo della rendita i macchinari imbullonati.

Ritenuto necessario per l'anno 2016 confermare le aliquote TASI in vigore nel 2015 prendendo atto di fatto che a' sensi della legge di stabilità 2016 art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 è stata eliminata la TASI sulla prima casa, e che pertanto sono state esonerate dall'applicazione della TASI le abitazioni principali, ovvero le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. [1, comma 14, lett. a](#)).

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti

- Servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune. □

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale. □
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Vista la [Ris. 25 marzo 2015, n. 3/DF del MEF, Dipartimento delle finanze](#) la quale ha chiarito quanto segue:

il [comma 639](#), dell'art. [1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) (legge di stabilità 2014) stabilisce che la IUC si compone dell'IMU, della TASI e della TARI. Data l'interconnessione tra questi tributi, il legislatore ha previsto alcune disposizioni comuni, tra le quali quelle contenute nel successivo [comma 684](#), in base al quale i soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il successivo [comma 687](#) stabilisce espressamente che "ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU".

L'art. [13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#) prevede che la dichiarazione IMU deve essere presentata "utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo [9, comma 6](#), del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#)" emanato il 30 ottobre 2012 (G.U. n. 258 del 5 novembre 2012). Per gli enti non commerciali il modello di dichiarazione è contenuto nel [decreto 26 giugno 2014](#) (G.U. n. 153 del 4 luglio 2014).

Il [comma 685](#) dell'art. [1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) dispone che la dichiarazione deve essere redatta "su modello messo a disposizione dal comune". Il MEF sottolinea che dalla semplice lettura della norma, emerge che **al comune è demandato esclusivamente l'onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo.**

Nelle FAQ del 3 giugno 2014, il MEF aveva fatto presente che la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

Il modello di dichiarazione TASI deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale né si riscontrano all'interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la TASI.

Visto l'art. 13 comma 4 del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (Milleproroghe) pubblicato su GU n. 304 del 30 dicembre 2016, a mente del quale le disposizioni riguardanti il versamento spontaneo delle entrate degli enti locali, di cui all'art. [2-bis, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1 dicembre 2016, n. 225](#), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. L'art. [2-bis](#) citato, prevede che, in deroga all'art. [52, D.Lgs. n. 446 del 1997](#), il solo versamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso il modello di pagamento F24 o mediante gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. La norma precisa che restano comunque ferme le disposizioni relative alla riscossione dell'IMU e **della TASI.**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f).

Acquisiti i pareri favorevoli di rito in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile rilasciati dai competenti Responsabili del Servizio a' sensi degli articoli 49 e 147-bis comma 1 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000, nel testo modificato dall'articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

Con voti favorevoli n.7 astenuti n.0 contrari n.0 espressi dai presenti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2017 le aliquote TASI in vigore nel 2016 prendendo atto delle novità normative in premessa espone e che qui s'intendono richiamate introdotte dalla c.d. "Legge di Stabilità" 2016 art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, con il dare atto in particolare che è stata eliminata la TASI sulla prima casa, e che pertanto sono state esonerate dall'applicazione della TASI le abitazioni principali, ovvero le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. [1, comma 14, lett. a\)](#).
- 2) Di approvare, nel prendere atto di quanto specificato al punto precedente n. 1) del dispositivo del presente deliberato (ovvero che le abitazioni principali (c.d. "prime case"), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. [1, comma 14,](#)

[lett. a](#)), sono esonerate dalla TASI 2017), l'aliquota TASI per l'anno 2017 nelle misure ed aliquote di seguito indicate, dando atto che la copertura dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità di bilancio:

Tipologia di immobili	Aliquote	Detrazioni
Abitazioni principali e relative pertinenze	1,5 per mille	
Tutte le altre tipologie di abitazioni e relative pertinenze	1,5 per mille	
Aree edificabili	1,5 per mille	
Tutti i restanti beni immobili	1,5 per mille	

- 3) Di dare atto che, a' sensi dell'articolo unico comma 14 lettera c) legge n. 208/2015 **richiamato dall'articolo 1 comma 42 della legge di bilancio 2017 - 11 dicembre 2016, n. 232.** , *l'aliquota TASI e' ridotta allo 0,1 per cento per i beni merce per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*
- 4) Di designare per l'anno 2017 quale funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, il competente Responsabile del Servizio Norme e Tributi.
- 5) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
- 6) di dare atto che la copertura dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità di bilancio.
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 8) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Successivamente, il consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.7 astenuti n.0 contrari n.0
 espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, c.4 del D.lgs.n.267/2000.